



**IL TRIBUNALE DI MODENA**

Sezione civile e fallimentare

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Vittorio Zanichelli	- Presidente
dott.ssa Alessandra Mirabelli	- Giudice rel.
dott.ssa Laura Galli	- Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella procedura n. 70/2013 CP di SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.r.l. con socio unico, con sede in Sassuolo (MO), via Fenuzzi n. 5, C.F. n. 0301142503643, come in atti rappresentata;

vista la proposta di concordato e il piano concordatario come modificati con memoria in data 31/5/2015 e successive precisazioni;

considerato che con decreto del 6/8/2015 il Tribunale ha ritenuto ammissibile la modifica concordataria e fissato la data dell'adunanza dei creditori per il voto sulla proposta e sul piano come modificati;

che entro la data dell'adunanza (da ultimo rinviata al 28/10/2015) si sono verificate tutte le condizioni di ammissibilità della proposta e, in particolare, è stato sottoscritto con le banche coinvolte il c.d. Accordo paraconcordatario avente a oggetto la ristrutturazione dell'indebitamento verso il ceto bancario e la concessione di c.d. nuova finanza;

rilevato che, sulla base dei voti espressi e della maggioranza favorevole raggiunta tra i creditori aventi diritto di voto, il Collegio ha fissato udienza camerale per dare corso al giudizio di omologazione;

rilevato che si è costituita ritualmente la società proponente, la quale ha chiesto l'omologazione del concordato preventivo, stante il raggiungimento delle maggioranze prescritte e la regolarità di tutte le fasi successive all'apertura della procedura in oggetto e ha altresì precisato che verranno pagati gli interessi sui crediti privilegiati come per legge e sui crediti chirografari maturati sino al deposito della domanda di concordato c.d. prenotativa (23/12/2013);



considerato che il Commissario giudiziale ha depositato tempestivamente il proprio parere motivato, dal quale non emergono sostanziali modifiche delle condizioni di fattibilità del piano;

rilevato che il PM non è intervenuto nel giudizio;

considerato altresì che nei termini di cui all'art. 180 L. Fall. nessuna opposizione è pervenuta;

accertato che nel caso di specie sono state raggiunte le maggioranze di voto come previsto dall'art. 177 L. Fall. e ciò sia nell'ipotesi che prende in considerazione tra i voti quelli del ceto bancario, sia nell'ipotesi che tali voti non siano considerati per il calcolo della maggioranza;

ritenuto che, ai fini della omologazione della proposta concordataria nei termini in cui è stata approvata e in difetto di opposizioni, al Tribunale compete di "verificare la regolarità della procedura", secondo la previsione posta dall'art. 180, 3 c., L. Fall.;

ritenuto che, anche a seguito della precisazione da ultimo intervenuta, possano ritenersi superati i rilievi critici presentati dal Commissario Giudiziale e relativi all'ammissibilità della proposta e del piano;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti di legge per accedere positivamente alla proposta presentata dalla società debitrice in esecuzione del piano concordatario;

che pertanto il concordato preventivo in esame debba essere omologato nei termini descritti nella proposta concordataria e nel piano come da ultimo modificati e precisati e che si riassumono come segue:

- pagamento c.d. "fuori concorso" secondo le scadenze stabilite nel c.d. Accordo paraconcordatario dei crediti derivanti dalla rate di finanziamento bancario scadenti dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo;
- pagamento delle spese di procedura e prededucibili nella misura del 100%;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati per capitale e interessi come per legge entro un anno dalla definitività del decreto di omologazione del concordato;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 100%, oltre interessi come per legge sino alla data del 23/12/2013, secondo le seguenti scadenze: 10% entro il 31/12/2018, 45% entro il 31/12/2019 e per la residua percentuale del 45% entro il 31/12/2020;



- possibilità per i creditori chirografari (diversi dalle banche e dal Comune di Sassuolo) di optare per un pagamento anticipato entro il 31/12/2016 (da intendersi comunque dopo il pagamento dei privilegiati) accettando una "decurtazione dei loro crediti nella misura del 30%";
- prosecuzione dell'attività della ricorrente (c.d. continuità aziendale diretta);
- erogazione di nuova finanza da parte di Unicredit e BNL nella misura di € 5.800.000,00 attraverso la stipulazione di un mutuo a tasso fisso del 2% da considerarsi finanziamento prededucibile *ex art. 182 quater* comma 1 L. Fall.;
- concessione di una linea di credito a breve termine di € 1.000.000,00 nella forma dello scoperto di conto corrente, sempre da parte di BNL e Unicredit;
- realizzazione della somma di € 6.638.583,00 attraverso la vendita di alcuni beni immobili ritenuti non funzionali alla prosecuzione dell'attività della ricorrente;
- apporti da parte del Comune di Sassuolo dal 2015 al 2020 nella misura complessiva di € 16.320.000,00

considerato che, trattandosi di concordato in continuità ove è prevista in parte la cessione dei beni, appare necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale *ex art. 182 L. Fall.* e del comitato dei creditori;

che la società ha indicato un professionista, scelto secondo modalità di evidenza pubblica, disponibile a ricoprire l'incarico per un corrispettivo ridotto rispetto a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente, lasciando al Tribunale la valutazione circa la nomina dello stesso;

che il Tribunale ritiene di poter nominare quale liquidatore dei beni oggetto di dismissione il professionista indicato dalla proponente, il quale appare in possesso dei requisiti di legge e la cui nomina consente un notevole risparmio di spese di procedura; ritenuto che l'esecuzione dei pagamenti, essendo l'incarico del professionista indicato dalla proponente limitato alla mera liquidazione dei beni, debba invece competere al legale rappresentante della società, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale; ritenuto che possano essere dettate specifiche disposizioni per garantire l'afflusso in apposito conto corrente delle somme necessarie per i pagamenti dei crediti concordatari;

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visti gli artt. 180 e 182 L. Fall.,



omologa il concordato preventivo proposto da SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.r.l. con socio unico, con sede in Sassuolo (MO), via Fenuzzi n. 5, C.F. n. 0301142503643, come in atti rappresentata, secondo i termini e le modalità stabilite nella proposta depositata e approvata;

nomina quale liquidatore giudiziale l'avv. Sandra Vecchi, con studio in Modena (MO), via Dei Servi n. 56, affinché provveda alla liquidazione dei beni nei termini prospettati nel piano concordatario, e dispone in particolare che:

il liquidatore depositi presso la cancelleria fallimentare un programma delle attività di liquidazione, comunicato al Commissario Giudiziale e al Comitato dei creditori, con indicazione delle relative modalità e dei tempi di attuazione previsti per ciascuna di esse, laddove non già determinate dalla proponente;

il liquidatore individui le modalità di svolgimento delle attività di liquidazione conformemente a quanto espressamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto, nel rispetto dei principi di competitività ed evidenza pubblica di cui agli artt. 105-108-ter L. Fall., con previa acquisizione del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei creditori per le cessioni dei beni indicati all'art. 182, comma 4, L. Fall.;

il liquidatore riversi gli importi derivanti dalla liquidazione dei beni su apposito conto corrente a nome della società, vincolato alla esecuzione del concordato e alla firma congiunta del Commissario Giudiziale, alla cui apertura la ricorrente provvederà immediatamente;

il liquidatore provveda ad informare il Giudice Delegato, Commissario Giudiziale e il Comitato dei creditori in merito all'andamento della liquidazione mediante l'invio di relazioni semestrali che il Commissario Giudiziale trasmetterà ai creditori ai sensi del novellato ultimo comma dell'art. 182 L. Fall. unitamente alla propria relazione e alle eventuali osservazioni del Comitato dei creditori;

al termine delle operazioni di liquidazione, il liquidatore elabori un rendiconto finale delle attività svolte, sottoponendolo all'approvazione del Comitato dei creditori, al parere del Commissario Giudiziale, che provvederà a informare i creditori, e depositandolo in visione al Giudice Delegato;



dispone che tutte le somme necessarie per il pagamento dei creditori secondo il piano concordatario (ad eccezione di quelli collocati "fuori concorso") vengano versate nel conto corrente di cui sopra;

dispone che la proponente provveda al pagamento dei creditori concorsuali, rispettando il piano e l'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante le somme depositate nel menzionato conto corrente e previa redazione di riparti depositati in visione presso la Cancelleria fallimentare e previamente comunicati al Commissario Giudiziale e, in difetto di rilievi, ai creditori;

dispone che la proponente comunichi trimestralmente al Commissario Giudiziale i pagamenti effettuati ai creditori c.d. "fuori concorso";

dispone che il Commissario Giudiziale, ogni sei mesi, ricevuta la relazione del liquidatore e le comunicazioni della proponente, rediga un rapporto riepilogativo sullo stato di adempimento della proposta e del piano contenente tutte le informazioni necessarie per le valutazioni sull'esecuzione del concordato, lo depositi in visione al Giudice Delegato e lo trasmetta ai creditori ai sensi dell'art. 171 comma 2 L. Fall.;

dispone che alla compiuta esecuzione del concordato o comunque decorso un anno dalla data fissata per l'ultimo adempimento, venga depositato dal Commissario Giudiziale un rapporto riepilogativo finale sull'esecuzione del concordato.

Rimette al Giudice Delegato ogni ulteriore provvedimento sull'esecuzione.

Riserva a separato decreto la nomina del Comitato dei creditori su proposta del Commissario Giudiziale.

Si comunichi e pubblichi a norma degli artt. 180 e 17 L. Fall.

Modena, 23/12/2015

Il giudice estensore

Dott.ssa Alessandra Mirabelli

Il Presidente

Dott. Vittorio Zanichelli

